



COMUNE DI SALTARA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 31-03-2010

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

L'anno duemiladieci il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 16:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Straordinaria.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CICOLI FABIO	P	MAZZANTI SELENIA	A
MEI ENRICO	P	RUBINO TERESA	P
CRISTOFANELLI GIACOMO ANGELO	P	GUIDI DANIELE	P
FATTORI LUCIO	P	UGUCCIONI CLAUDIO	P
PERLINI VLADIMIRO	P	DE MARCHI STEFANIA	P
BRUNORI STEFANO	P	UBALDI MICHELA	P
GROTTOLI ALESSANDRO	A	SEVERINI PAOLO	P
DELL'ONTE MASSIMILIANO	P	CURZI GIULIA	P
MANOCCHI EROS	P		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Gli assenti sono giustificati.

Assume la presidenza il Signor CICOLI FABIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ROCCHETTI RICCARDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

RUBINO TERESA

GUIDI DANIELE

DE MARCHI STEFANIA

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 3 dell'O.d.G. come da seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri:

“ “

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. n. 69 del 15.12.1998, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'ICI, modificato da ultimo con atto consiliare n. 7 del 18.03.2008;

CONSIDERATO che l'art 8 “**Base imponibile delle aree fabbricabili**” del predetto regolamento prevede che la commissione per la valutazione della aree fabbricabili sia composta da:

- Responsabile del Settore LL.PP.-Manutenzioni-Patrimonio
- Responsabile del Settore Urbanistica/Edilizia
- N. 2 tecnici componenti della Commissione Edilizia, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza
- Segretario comunale o suo delegato con funzioni di verbalizzante.

CONSIDERATO che l'attuale commissione Edilizia non ha più componenti nominati dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare;

CONSIDERATO che nel consiglio comunale 25/2/2010 sia la maggioranza che la minoranza consiliare hanno concordato che la commissione deve essere prettamente tecnica;

CONSIDERATO che da parte della minoranza consiliare si riteneva opportuno per la nomina la richiesta di terne di professionisti agli ordini o ai collegi;

CONSIDERATO che dalla maggioranza consiliare si riteneva invece possibile la nomina da parte del Sindaco di n^ 2 tecnici facenti parte della Commissione edilizia di recente costituita;

RITENUTO pertanto modificare la composizione della Commissione con la previsione che ne faranno parte:

n^ 2 tecnici facenti parte della Commissione Edilizia nominati dal Sindaco;

CONSIDERATO che nella seduta del consiglio comunale del 25/2/2010 il Sindaco specificava che la modifica non sarebbe stata sottoposta ad un'ulteriore seduta della Commissione regolamenti;

RITENUTA la necessità di approvare la modifica al regolamento per procedere alla nomina degli esperti;

VISTO il D.l.gs. 18/8/2000 n^ 267;

VISTO il vigente Statuto comunale

PROPONE

- 1) Di modificare, per i motivi citati in premessa il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili sostituendo " *n^ due tecnici componenti della commissione Edilizia, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza*" con "**n^ 2 tecnici facenti parte della Commissione Edilizia nominati dal Sindaco** "
- 2) Di dare atto che per effetto delle modifiche di cui al precedente punto n. 1 il nuovo testo dell'art. 8 risulta essere il seguente:

Art. 8 Base imponibile delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, escluse quelle per attrezzature collettive, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale d'ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla compravendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Non sono considerate edificabili le aree parzialmente edificate che per concreta destinazione del proprietario sono asservite al fabbricato esistente.

Al fine di limitare l'attività contenziosa la Giunta Comunale sentita la Commissione di seguito indicata, determina, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto per lo stesso esercizio finanziario, i valori venali in comune commercio di aree fabbricabili.

La Commissione per la valutazione delle aree fabbricabili è composta da:

- Responsabile del Settore LL.PP.-Manutenzioni-Patrimonio
- Responsabile del Settore Urbanistica/Edilizia
- **n^ 2 tecnici facenti parte della Commissione Edilizia nominati dal Sindaco;**
- Segretario comunale o suo delegato con funzioni di verbalizzante.

In assenza di nuove determinazioni si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

In sede di prima applicazione la Giunta con le modalità di cui sopra determina altresì i valori di riferimento ai fini dell'accertamento per omesso o parziale versamento dell'imposta negli anni precedenti.

Non sono comunque sottoposti a verifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello determinato dalla Giunta.

- 3) Di confermare in tutte le sue altre parti il regolamento approvato con deliberazione n^7 del 18/3/2008.

Il Sindaco lascia la parola all'Assessore Manocchi, il quale illustra compiutamente la proposta di delibera;

Al termine dell'intervento il Sindaco dichiara aperta la discussione;

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la suddetta proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

- presenti : 15
- votanti : 15
- astenuti : 5 (la minoranza)
- favorevoli : 10
- contrari : /

DELIBERA

- 1) Di modificare, per i motivi citati in premessa il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili sostituendo "*n^ due tecnici componenti della commissione Edilizia, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza*" con "**n^ 2 tecnici facenti parte della Commissione Edilizia nominati dal Sindaco**";
- 2) Di dare atto che per effetto delle modifiche di cui al precedente punto n. 1 il nuovo testo dell'art. 8 risulta essere il seguente:

Art. 8 **Base imponibile delle aree fabbricabili**

Per le aree fabbricabili, escluse quelle per attrezzature collettive, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale d'ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla compravendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Non sono considerate edificabili le aree parzialmente edificate che per

concreta destinazione del proprietario sono asservite al fabbricato esistente.

Al fine di limitare l'attività contenziosa la Giunta Comunale sentita la Commissione di seguito indicata, determina, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto per lo stesso esercizio finanziario, i valori venali in comune commercio di aree fabbricabili.

La Commissione per la valutazione delle aree fabbricabili è composta da:

- Responsabile del Settore LL.PP.-Manutenzioni-Patrimonio
- Responsabile del Settore Urbanistica/Edilizia
- **n^ 2 tecnici facenti parte della Commissione Edilizia nominati dal Sindaco;**
- Segretario comunale o suo delegato con funzioni di verbalizzante.

In assenza di nuove determinazioni si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

In sede di prima applicazione la Giunta con le modalità di cui sopra determina altresì i valori di riferimento ai fini dell'accertamento per omesso o parziale versamento dell'imposta negli anni precedenti.

Non sono comunque sottoposti a verifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello determinato dalla Giunta.

- 3) Di confermare in tutte le sue altre parti il regolamento approvato con deliberazione n^7 del 18/3/2008.

PARERE DELL'UFFICIO

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Lauri Rag. Lanfranco